



Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

Risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente-ecologia e protocollo
Ambiente e sviluppo dei grandi parchi

DETERMINAZIONE N.250 DEL 29/04/2024

**OGGETTO:SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE DEL COMUNE DI PIOLTELLO (MI).
APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER AVVIO PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE.**

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 febbraio 2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15 aprile 2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2024 e con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.

PREMESSO CHE:

Il Comune di Pioltello ha dato in affidamento, per gli effetti della Legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” recepita dalla L. R. 33/09, il servizio di custodia, gestione e mantenimento dei cani, gatti e altri animali d'affezione abbandonati nel territorio del comune di Pioltello, al fine di evitare sia il fenomeno del randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica, con atto dirigenziale n. 363 del 30/05/2023;

il servizio di cui alla determinazione sopra riportata scade al 31/05/2024, ricorre pertanto la necessità di affidare il servizio ad un operatore economico del mercato;

DATO ATTO CHE per detta acquisizione, con det. n. 243 del 24/04/2024, è stato nominato ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 quale Rup;

VISTO il progetto del servizio, posto a base di gara, allegato al presente provvedimento parte integrante e sostanziale, composto dal capitolato speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari e dal quadro economico, schema di contratto e dal documento contenente il riepilogo generale del progetto di servizio, per la durata di 4 anni, avente importo complessivo a base di gara pari a € 180.000,00 (IVA ESCLUSA), di cui costi della manodopera quantificati in € 113.207,36 e valore stimato dell'appalto € 238.500,00 IVA ESCLUSA tenendo conto delle opzioni di proroga previste. Si è individuato, quale istituto più idoneo per la tipologia di prestazioni di servizi da acquisire, l'accordo quadro essendo lo stesso uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo, consente di definire le prestazioni e il soggetto affidatario, i quali potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere della effettiva necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con l'affidamento dell'appalto specifico e relativo contratto applicativo. Tutto ciò appare adattato alla fattispecie di che trattasi in cui, se da una parte vi è necessità di detti servizi, dato l'andamento storico delle attività, dall'altra parte è incerto il quando e il quantum. Si è quindi reputato opportuno attivare un procedimento per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 della durata di mesi 48 mesi per affidare i servizi di che trattasi in caso di necessità durante la vigenza dell'accordo quadro.

CONSIDERATO CHE:

la procedura di scelta del contraente è quella di cui all'art. 71 D. Lgs 36/2023 – procedura aperta – e secondo il criterio di cui all'art. 108 del codice degli appalti dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto dello stesso, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili. Inoltre, date le caratteristiche del servizio, si ritiene che l'unicità del lotto risponda ad esigenze di efficienza, economicità e buona amministrazione e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCO BASSI e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

il contratto di servizio avrà la durata di 48 mesi e decorrenza dalla data del 01/06/2024, o comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante, come previsto nel capitolato speciale d'appalto, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs 36/2023, in tal caso la durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del servizio. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica) ai sensi dell'art.120 comma 11, del D. Lgs 36/2023;

le clausole del contratto ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto;

in base a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 e dal "Regolamento per la disciplina dei contratti" allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n.85 del 26 novembre 2015, la stipula del contratto sarà effettuata in forma pubblica amministrativa;

Codice CPV del servizio principale: 98380000-0 servizi di canile per importo stimato di euro 176.000,00;

85200000-1 servizi veterinari -prestazioni secondarie per un importo stimato di euro 4.000,00;

Detta acquisizione è stata inserita nella programmazione dei beni e servizi 2023-2024;

Il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: 83501410159202300001;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

il Comune di Pioltello, qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 per il contratto di che trattasi , è parte della Centrale Unica di Committenza CUC, costituita a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi, il Comune di Rodano, Comune di Cambiago e il Comune di Pioltello, (di seguito nel presente atto per brevità anche "ufficio comune operante come cuc" o Stazione Appaltante) con sede presso il Comune di Vimodrone, codice AUSA 0000543575, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati , secondo la suddivisione delle competenze disciplinate all'interno della citata convenzione. Tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione. Con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara, la pubblicazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

si ritiene pertanto di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 per il contratto di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel documento progetto di gara allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compreso l'assolvimento della tassa anac e la richiesta del codice CIG;

VISTO Il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Comune può ricorrere alle convenzioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCO BASSI e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RILEVATO come il Rup ha verificato che per l'acquisizione di detti servizi non risultano ad oggi attive convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);

DATO ATTO altresì che:

ai fini dell'esecuzione del servizio non è necessario provvedere ad impegno di spesa in quanto trattasi di accordo quadro e che il relativo impegno, correlato al contratto applicativo, verrà stanziato con apposito atto;

occorre impegnare in favore della CUC di Vimodrone le spese relative al contributo da versare in favore di ANAC pari a 250,00 € e degli incentivi delle funzioni tecniche pari a € 288,00 per un totale di € 538,00 al capitolo 09.02.1.03 95300/84 "spese per la prevenzione al randagismo" fino al livello V U 1030215011 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024;

gli incentivi delle funzioni tecniche verranno impegnati con il provvedimento di aggiudicazione;

Visto l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo Quadro di che trattasi è quella di prevenire il fenomeno del randagismo e problematiche annesse all'abbandono di specie animali d'affezione potenzialmente pericolose;
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali sopra indicati, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico dell'appaltatore, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- la modalità di scelta del contraente è una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 con offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo secondo quanto più dettagliatamente indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia integralmente;

RITENUTO pertanto di:

contrarre secondo il criterio della procedura aperta mediante accordo quadro con un unico operatore da individuare col Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

approvare il progetto del servizio, posto a base di gara, allegato al presente provvedimento parte integrante e sostanziale, composto dal capitolato speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari e dal quadro economico, schema di contratto e documento contenente il riepilogo generale del progetto di servizio, per la durata di 48 mesi, avente importo complessivo a base di gara pari a €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCO BASSI e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Piotello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

180.000,00 (IVA ESCLUSA), di cui costi della manodopera quantificati in € 113.207,36 e valore stimato dell'appalto € 238.500,00 IVA ESCLUSA;

demandare l'espletamento della procedura d'appalto all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al RUP del Comune di Pioltello in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

VERIFICATA:

la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" (DPR 62/2013) e al "Codice di Comportamento del Comune di Pioltello" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 19/12/2013;

è stata verificata l'insussistenza di cause ostative all'adozione del presente atto ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 – 2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21/04/2022;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art.9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in Legge n.102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 36/2023;
- il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001;
- l'art.151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- Il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Decreto Legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge n.136 del 13/08/2010;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. DI approvare il presente atto quale determina a contrarre per la conclusione di un accordo quadro (art. 59 del D. Lgs. 36/2023) con un unico operatore avente ad oggetto i servizi di "Servizio di custodia e mantenimento animali d'affezione e attività connesse del comune di Pioltello (MI)" da individuare mediante procedura aperta ex articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023 col Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 D. Lgs 36/2023);
2. DI approvare il progetto del servizio, posto a base di gara, allegato al presente provvedimento parte integrante e sostanziale, composto dal capitolo speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari e dal quadro economico, schema di contratto e documento contenente il riepilogo generale del progetto di servizi, per la durata di 48 mesi, avente importo complessivo a base di gara pari a € 180.000,00 (IVA ESCLUSA), di cui costi della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FRANCO BASSI e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

manodopera quantificati in € 113.207,36 e valore stimato dell'appalto € 238.500,00 IVA ESCLUSA, così come da quadro economico allegato;

3. DI dare atto che il contratto di servizio avrà decorrenza dalla data del 01/06/2024, data presunta per dare corso alla procedura di gara, o comunque dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
2. DI demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio dell'accordo quadro in questione all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza secondo secondo le indicazioni contenute negli elaborate progettuali allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di trasferimento in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
4. DI dare atto che ai fini dell'esecuzione del servizio non è necessario provvedere ad impegno di spesa in quanto trattasi di accordo quadro e che il relativo impegno, correlato al contratto applicativo, verrà stanziatato con apposito atto;
5. DI dare atto che gli incentivi delle funzioni tecniche verranno impegnati con il provvedimento di aggiudicazione;
6. DI impegnare in favore della CUC di Vimodrone le spese relative al contributo da versare in favore di ANAC pari a 250,00 € e degli incentivi delle funzioni tecniche pari a € 288,00 per un totale di € 538,00 al capitolo 09.02.1.03 95300/84 "spese per la prevenzione al randagismo" fino al livello V U 1030215011 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024;
7. DI dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventa esigibile nel corso degli esercizio finanziario di competenza;
8. DI dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture come previsto dalle condizioni contrattuali e dal vigente regolamento comunale di contabilità;
9. DI dare atto , ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
10. DI attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la regolarità tecnica ed amministrativa nell'adozione del presente provvedimento;
11. DI dichiarare la presente determinazione esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Allegati

- Capitolato speciale d'appalto;
- Quadro economico;
- Schema di contratto Accordo Quadro;
- Documento contenente il riepilogo generale del progetto di servizio
- Elenco prezzi unitari.

Tipo	Capitolo	Piano Fin	Numero/Anno	CIG	Importo
------	----------	-----------	-------------	-----	---------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FRANCO BASSI e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Piotello.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

U	09021.03.009530084	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	581/2024		250,00
U	09021.03.009530084	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	582/2024		288,00

Pioltello, 29/04/2024

IL DIRIGENTE
 Franco Bassi / InfoCert S.p.A.
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 250 DEL 29/04/2024

Ambiente e sviluppo dei grandi parchi

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE DEL COMUNE DI PIOLTELLO (MI).

APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER AVVIO PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE.

Considerato che la regolarità tecnica e la legittimità dell'atto sono espresse con la firma della determinazione a cura del dirigente responsabile del settore, così come previsto dall'art. 2 comma 1 e 4 del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 28 Settembre 2000:

ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000,

SI APPONE

il visto FIRMA di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tipo	Capitolo	Piano Fin	Anno/Numero	CIG	Importo
U	09021.03.00953	Contratti di servizio per la 0084 lotta al randagismo	2024/581		250,00
U	09021.03.00953	Contratti di servizio per la 0084 lotta al randagismo	2024/582		288,00

Pioltello, 30/04/2024

IL DIRIGENTE
Franco Bassi / InfoCert S.p.A.
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello, tel. 02923661

**Settore risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente, ecologia e protocollo
UOS Ambiente**

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE EX ART 59 D.Lgs 36/2023
PER APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI
D'AFFEZIONE E ATTIVITA' AFFINI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Accordo Quadro e oggetto del servizio

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con unico operatore (art. 59 del D.lgs. 36/2023) in base al quale affidare in appalto il servizio per la custodia e mantenimento degli animali d'affezione " ed in particolare di:

- cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
- cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
- altri animali d'affezione, compatibilmente con la ricettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
- garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari.

Per animali d'affezione si intende, ai sensi dell'art. 104 L.R. n.33 30/12/2009, ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo.

Per gatti randagi accalappiati si intende animali evidentemente abbandonati, quindi gatti domestici ritrovati vaganti e non gatti liberi appartenenti a colonie feline.

La struttura rifugio dovrà inoltre accogliere altri animali d'affezione, compatibilmente con la ricettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

Con la conclusione dell'accordo quadro, la società aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze. L'individuazione di un importo presunto è fatto allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'impresa rimane vincolata, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire servizi ad essa ordinati.

La stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato e richiederà nell'arco del periodo contrattuale le prestazioni all'Impresa appaltatrice solo in caso di effettiva necessità pertanto l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente l'importo.

La Stazione Appaltante procederà, in corso di esecuzione dell'appalto, con contratti applicativi che disciplineranno il servizio in questione in funzione delle effettive esigenze del Comune di Pioltello che potranno essere individuate in funzione del numero degli animali, dell'arco temporale necessario nonché del tipo di animale da tenere in custodia.

Pertanto il presente capitolato costituisce il riferimento delle condizioni generali di esercizio e gestione della struttura. Inoltre il presente capitolato costituisce anche capitolato specifico per la custodia di cani e gatti, nel cui contratto applicativo troverà invece attuazione la sola disciplina relativa all'arco temporale necessario e il numero di animali da custodire.

Per quanto attiene invece la custodia di altre specie di animali, i contratti applicativi disciplineranno anche le modalità di custodia oltre che l'arco temporale necessario e il numero da normare, che verranno individuate in funzione della specie animale da prendere in custodia.

Presso l'attuale gestore del canile rifugio del Comune di Pioltello sono presenti 7 cani di cui alla scheda che segue:

Prg	Nome	Sesso	Chip	Razza	Nascita	Età
1	TYSON	M	380260002488200	Pit-bull	01/06/2015	9
2	STELLA	F	380260004448241	Pit-bull	27/03/2021	3
3	RALPH	M	380260002895742	American stafford	04/12/2018	6
4	LUNA	F	380260102112496	American stafford	25/12/2019	5
5	GINA	F	380260004091374	Incrocio molossoide	01/06/2016	8
6	MARINO	M	380260004255548	Pit-bull	2017	6
7	LAIKA	F	380260010331517	Incrocio	02/08/2017	7

Art. 2 – Durata del contratto

La durata contrattuale è di 4 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio, che viene stabilita nell'atto della consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 50 – comma 6 del D. Lgs 36/2023 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del Contratto, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Qualora alla scadenza del Contratto si rendesse necessaria una maggiore tempistica per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente dovuta a ritardi oggettivi e insuperabili e/o per motivi eccezionali , l'azienda appaltatrice, ai sensi dell'art.120 – commi 10 e 11 del D. Lgs 36/2023, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza nulla poter pretendere in aggiunta.

Art. 3 – Quadro Economico

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'importo massimo contrattuale a disposizione sia per le spese di custodia e mantenimento che per le spese veterinarie degli animali d'affezione è di **€ 238.500,00** come da "Quadro Economico" allegato al progetto del servizio, alla voce "Valore dell'appalto".

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'accordo quadro è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze.

L'individuazione di un importo presunto è fatto allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto per stabilire i requisiti tecnico-economici delle società concorrenti nonché le procedure di gara. Mentre la società rimane vincolata, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire servizi ad essa ordinati, la stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà, nell'arco del periodo contrattuale, le prestazioni alla società appaltatrice solo in caso di effettiva necessità. Per quanto sopra la società aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente l'importo.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'accordo quadro, saranno predisposti dei contratti applicativi, conclusi mediante scrittura privata/lettera commerciale, formulati sulla durata temporale, sul numero di animali presunti in temporanea custodia e mantenimento e sulla specie animale.

E' prevista una variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora in corso di esecuzione se ne renda la necessità: in tal caso il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'appaltatore potrà comunque fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La determinazione del prezzo viene computata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari, allegati al progetto del servizio, sui quali sarà applicata la percentuale di ribasso che verrà offerta in sede di gara. I prezzi, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali.

Nell'elenco prezzi sono indicate le principali spese veterinarie per le quali avverrà applicata la medesima percentuale di ribasso applicata in sede d'offerta. I prezzi, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali.

Le ulteriori prestazioni e spese veterinarie che dovessero essere rese necessarie al fine del benessere animale, **previa autorizzazione da parte del Comune**, verranno computate applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale/provinciale/locale vigente e ai suddetti importi si applicherà il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara. In mancanza di singole voci nel prezziario e di impossibilità di determinare i prezzi delle prestazioni veterinarie mediante il ricorso al prezziario, il Comune attiverà la procedura del value testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dall'appaltatore con altri preventivi richiesti a operatori equipollenti di mercato. In tal caso il valore delle prestazioni non può in ogni caso superare il valore delle media dei preventivi. Quanto sopra nel rispetto dell'equocompenso di cui alla L. 165/2023.

IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA

	<i>Importi unitari in €, IVA 22% esclusa</i>
custodia e mantenimento cani pericolosi* €/giorno
custodia e mantenimento cani non pericolosi €/giorno
trasporto animali ** a giornata
Custodia e mantenimento altri animali d'affezione diversi dai cani€/giorno
Orchiectomia Cane € ad animale

Ovariectomia Cagna € ad animale
eutanasia ad animale
Incenerimento spoglie animali €/animale

* Si specifica che per cane pericoloso viene intesa quella razza di difficile gestione per la quale sono richieste maggiori risorse, generalmente riconducibile alle razze molossoidi, Amstaff, Pitbull, Dogo Argentino, Rotweiler, incroci derivanti da tali razze ecc.

La pericolosità del cane dovrà essere attestata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, come ad esempio un educatore cinofilo, entro le prime 3 settimane dall'ingresso nella struttura, dalla quale emerge:

- la pericolosità del cane;
- la differente gestione descrivendone i contenuti;
- la non adattabilità, anche temporanea;

Per tali casistiche la struttura dovrà avviare un percorso rieducativo volto:

- a rendere non pericoloso il cane;
- a rendere adottabile il cane;

e dovrà inviare al Comune di Pioltello il percorso con i relativi tempi, aggiornamenti e ogni altra ulteriore necessaria attività da svolgere finalizzata al reinserimento sociale dell'animale.

Se a seguito del percorso sopra delineato l'animale non dovesse risultare "non pericoloso" né "non adottabile", il canile dovrà produrre un'ulteriore attestazione, rilasciata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, dalla quale emerge:

- l'impossibilità di ulteriori percorsi rieducativi;
- la non adattabilità definitiva;

L'importo per "cane pericoloso" verrà applicato dal momento dell'attestazione di pericolosità e durante il permanere dello status di pericolosità.

** Il costo del trasporto degli animali dal canile sanitario o dal punto di prelievo si intende a giornata.

Art. 4 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia e revisione prezzi

La modifica di contratti durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 60 del D. Lgs 36/23 pertanto ogni variazione contrattuale verrà analizzata e approvata nei termini di cui all'art. sopracitato.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Dette clausole non sono quantificabili.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art.60 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

In assenza di esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, è vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei rispettivi cessionari.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/23, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi saranno utilizzati gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Alla scadenza di ciascun anno di contratto, la società dovrà presentare specifica istanza di revisione contrattuale con i conteggi e gli indici applicati su foglio di calcolo,

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

L'istanza dovrà essere presentata entro il mese successivo alla pubblicazione dell'indice di riferimento disponibile, così come sopra definito. L'adeguamento non sarà dovuto in caso di mancata presentazione dell'istanza.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Resta inteso che, qualora il Prezzo Revisionato comporti un incremento del corrispettivo dovuto all'appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto.

Art. 5 – Requisiti della struttura rifugio

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 12, il rifugio deve essere registrato nell'anagrafe degli animali d'affezione dalle ATS territorialmente competente.

La struttura inoltre deve possedere una capacità di accoglienza di almeno 10 animali/giorno.

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 14 il rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
- b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfectabili;
- c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
- d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfectabile, antiscivolo, adeguata alle specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
- e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
- f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
- g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
- i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
- j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
- k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.

Art. 6– Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 15 il rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

1. I requisiti minimi dei box o delle gabbie presenti nelle strutture di ricovero sono quelli elencati nell'allegato B, tabella 2 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono quelle elencate nell'allegato B, tabella 4 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero devono rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.

Art. 7 – Modalità di gestione delle strutture

Il Comune di Pioltello potrà con proprio personale, in qualsiasi momento, verificare il regolare e puntuale svolgimento del servizio.

Il Comune potrà chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario.

La ditta si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 16, le modalità di gestione del rifugio rispettano i seguenti punti:

I requisiti minimi gestionali sono elencati nell'allegato B, tabella 3 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato;

La struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 del RR 2/2017e che individui:

- a. il responsabile della struttura;
- b. il medico veterinario quale responsabile sanitario per il rifugio.

Il manuale deve essere disponibile presso la struttura;

Deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni per favorire adozioni e affidamenti degli animali, su esplicita richiesta del Comune.

Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 del RR 2/2017.

Ai sensi dell'art. 19 del RR 2/2017 il gestore ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:

- a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
- b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

Nel rifugio l'identificativa individuale deve essere applicata agli animali di qualunque specie.

Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 8- Modalità di svolgimento del servizio

Il gestore dovrà provvedere:

al ritiro dei randagi presso le strutture dei rifugi sanitari e trasporto fino alla struttura rifugio in gestione. Il ritiro dei cani presso il rifugio sanitario dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.T.S. Inoltre l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Pioltello ricoverati presso il rifugio precedentemente appaltato.

a garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari.

ad incentivare un numero altissimo di adozioni;

ad essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.

alla comunicazione, tramite mail, immediata all'amministrazione comunale dei nuovi ingressi, dei decessi e delle "uscite" dalla struttura rifugio degli animali;

a rendersi disponibile all'accesso nella struttura rifugio di volontari appartenenti ad associazioni convenzionate con il Comune ed accreditate per accompagnare i cani in passeggiata negli spazi e nei tempi stabiliti. I volontari dovranno essere riconoscibili come appartenenti alle rispettive

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

associazioni che li doteranno inoltre di adeguata copertura assicurativa. Il loro accesso al rifugio sarà disciplinato secondo orari concordati e compatibili con le attività del rifugio;

al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti;

alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi ecc.) avvalendosi di veterinario abilitato, iscritto all'Ordine dei Medici veterinari. L'impresa comunicherà all'amministrazione comunale il documento ufficiale di nomina allegando il certificato di iscrizione all'Albo o documento equivalente e breve Curriculum Vitae;

a consentire agli animali un adeguato periodo di sgambamento in idonea area allo scopo destinata;

a redigere, per ogni animale ospite del rifugio, apposita scheda segnaletica corredata da foto a colori dell'animale contenente tutte le informazioni relative (cattura, tatuaggio e/o chip, stato sanitario, restituzione al proprietario, affidamento, morte, eutanasia o altro). Si impegna, inoltre a detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti, così come previsto dell'art. 19 del RR 2/2017; Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto deve essere consegnato immediatamente al Comune.

a fornire a questa Amministrazione report periodici, almeno annuali, per un opportuno monitoraggio delle attività e dei risultati;

a segnalare, in modo puntuale, ogni decesso di animale a questa Amministrazione. La soppressione (mediante eutanasia) degli animali ricoverati è prevista esclusivamente quando siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità con comprovata certificazione;

alle operazioni di pulizia quotidiana e, se del caso, di disinfezione dei i ricoveri degli animali; nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuni agli animali presenti. Sul pavimento del box dopo le operazioni di lavaggio non dovranno residuare pozzanghere. Qualora siano ricoverati cuccioli e/o animali anziani o debilitati i pavimenti dovranno essere, se necessario, asciugati dopo il lavaggio;

alla corretta alimentazione, quotidiana, di tutti gli animali ricoverati, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico-sanitario che gestionale, mediante ciotole lavabili e disinfezionabili. L'acqua abbeverata sarà sempre disponibile e particolare attenzione dovrà essere rivolta alle necessità dei cuccioli e degli animali anziani od ammalati;

al divieto di ricovero nel medesimo box, di animali di diverso sesso che non siano stati sottoposti ad intervento di sterilizzazione. I gruppi dei cani ricoverati nei rispettivi box verranno comunque formati compatibilmente con le loro caratteristiche di taglia, razza, aggressività e caratteriali;

alla collaborazione con associazioni animaliste a promuovere ed agevolare la pratica dell'affidamento degli animali ricoverati in regime di rifugio, programmando orari di accesso e visite guidate per il pubblico. Il gestore dovrà garantire al Comune l'accesso alla struttura per effettuare controlli, scattare fotografie agli animali ospitati, ecc....Questi potranno anche avvalersi dell'ausilio di Associazioni di Volontariato dagli stessi formalmente autorizzate;

a fornire indicazioni sugli animali presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;

dopo l'11° giorno dopo la cattura si potrà effettuare "l'affido temporaneo" dell'animale e dal 60° giorno si potrà procedere all'adozione definitiva.

Di tutte le pratiche di adozione verrà redatta, a cura dell'aggiudicatario, apposita scheda contenente le generalità dell'affidatario, l'impegno dallo stesso sottoscritto ad assicurare la custodia e la cura dell'animale secondo i principi zoofili e del benessere animale e nel rispetto della vigente normativa. Soltanto in caso di comprovata incompatibilità o di oggettiva difficoltà al buon fine dell'adozione e comunque entro il 30° giorno, l'adottante potrà restituire al rifugio l'animale che verrà ricollocato in carico al Comune di provenienza. La scheda di cui sopra sarà redatta in quattro copie: una per l'adottante, una per il rifugio, una per il Comune, una per il Servizio Veterinario.

Gli animali adottati presso l'aggiudicatario verranno consegnati, previa verifica delle condizioni sanitarie, dopo essere stati regolarmente vaccinati ed opportunamente trattati contro le parassitosi più comuni. I nuovi proprietari degli animali si renderanno disponibili ad ogni verifica successiva all'adozione da parte del Servizio Veterinario o del Comune. Le procedure di affido dovranno essere svolte nel rispetto della L. 281/91 e in generale della normativa vigente.

agli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;

ad attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;

ANIMALI PERICOLOSI

Si specifica che per cane pericoloso viene intesa quella razza di difficile gestione per la quale sono richieste maggiori risorse, generalmente riconducibile alle razze molossoidi, Amstaff, Pitbull, Dogo Argentino, Rotweiler, incroci derivanti da tali razze ecc.

La pericolosità del cane dovrà essere attestata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, come ad esempio un educatore cinofilo, entro le prime 3 settimane dall'ingresso nella struttura, dalla quale emerge:

- la pericolosità del cane;
- la differente gestione descrivendone i contenuti;
- la non adottabilità, anche temporanea;

Per tali casistiche la struttura dovrà avviare un percorso rieducativo volto:

- a rendere non pericoloso il cane;
- a rendere adottabile il cane;

e dovrà inviare al Comune di Pioltello il percorso con i relativi tempi, aggiornamenti e ogni altra ulteriore necessaria attività da svolgere finalizzata al reinserimento sociale dell'animale.

Se a seguito del percorso sopra delineato l'animale non dovesse risultare "non pericoloso" né "non adottabile", il canile dovrà produrre un'ulteriore attestazione, rilasciata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, dalla quale emerge:

- l'impossibilità di ulteriori percorsi rieducativi;
- la non adottabilità definitiva;

Art.9 - Obbligazioni generali dell'appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modifica dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE](#).

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti, di cui ai capitolati speciale d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- (ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi degli artt. 94, 95, 98 D. Lgs. n. 36/2023.
- (vi) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) sollevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare i lavori del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di presa in carico del servizio.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletato il servizio negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Art. 10– Modalità di fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Essendo un contratto a "misura", i pagamenti verranno eseguiti esclusivamente a prestazione effettuata e in base ad emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, le quali dovranno indicare i seguenti dati:

- numero e data dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'Appalto;
- descrizione, luogo e data degli interventi effettivamente svolti;
- costo unitario di ogni intervento;
- ammontare totale della fattura;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- codice CIG derivato;
- codice univoco ufficio.

E In allegato:

- tabulato con conteggio giorni di mantenimento;
- copia di tutti i documenti di affido, di restituzione al proprietario, eventuali certificati di morte;

La società sarà tenuta inoltre alla dichiarazione delle coordinate bancarie e gli estremi di riferimento bancari per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche con codice univoco HVPYMN.

Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Ufficio Protocollo comunale.

La relativa fattura non potrà essere emessa prima della fine del mese di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati sulla base degli interventi, come indicati nei Capitolati Prestazionali, effettivamente svolti e sulla base dei costi unitari.

Eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie né di chiedere lo scioglimento del Contratto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla fattura mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatrice.

Art. 11 - Norme di sicurezza

La società si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

La società sarà ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art.12 - Trattamento del personale impiegato

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti nonché da contratti nazionali collettivi di lavoro ed in particolare valevoli per la Regione Lombardia e dovrà provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali fornendo, con certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di aver adempiuto a tali obblighi.

Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato. Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni...) e in possesso del materiale necessario (prodotti, dispositivi di protezione individuale, cartelli di avviso, bolle d'accompagnamento...).

Il personale della società dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Art.13 – Responsabilità per danni a terzi

La società individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici e amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

I loro nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell'affidamento del servizio e, con tempestività, ogni variazione che li riguardi.

La società risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in seguito all'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e sono a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, nonché di quelli arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nella esecuzione dei servizi nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle direttive CEE riguardanti la cautela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

È pure a carico alla società la responsabilità verso i proprietari, gli amministratori, i visitatori e i conduttori di locali esistenti negli stabili serviti per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del Contratto, dovrà presentare all'Amministrazione idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) prestatori di lavoro (R.C.O.) e per danni a persone, animali e cose di almeno € 1.000.000,00 per sinistro, sollevando l'amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità.

Tali importi, in ogni caso, non rappresentano un limite alla responsabilità dell'Impresa.

La società dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia di tutte le polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi al momento dalla presa in carico del servizio.

L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento relativamente alla polizza RCT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 14 – Subcontratti

Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice.

L'affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) se dovuto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine allo scopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'affidatario l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione.

L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'affidatario e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

L'affidatario è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrono le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

L'affidatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

Art.15 – Cauzioni

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di Contratto. La garanzia è gestita secondo l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Le spese contrattuali sono a carico dell'azienda appaltatrice.

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'Appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'amministrazione dovesse sostenere durante la convenzione a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale residuo.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune di Pioltello, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte.

La cauzione definitiva dovrà:

- .essere valida fino a sei mesi dopo la scadenza dell'appalto;
- .prevedere espressoa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- .prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 – comma 2 del Codice Civile;
- .prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.117 comma 6 del D.Lgs.36/2023. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal servizio, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.

Art.16 – Risoluzione e Cessione del Contratto

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) L'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) L'affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi ordini, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'affidatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora l'affidatario ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli ordini;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e degli ordini di servizio;
- g) qualora l'affidatario , in esecuzione di un ordine, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- h) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscono all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di mancata produzione di valida documentazione attestante la polizza assicurativa;
- l) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di Forza maggiore. Sarà onere dell'affidatario che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore. Nel caso in cui il Comune non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'affidatario, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Comune contesti la domanda di risoluzione proposta dall'affidatario per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'affidatario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori;
- m) qualora l'Impresa effettui i servizi con ripetuti ritardi;
- n) qualora l'Impresa per sua negligenza dia motivo di interruzione del servizio;
- o) per l'arrecamento di danni alla cittadinanza a causa di negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- p) qualora le penali computate a norma del presente capitolato superino il 10% dell'importo massimo del valore dell'accordo quadro;
- q) cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;
- r) sopravvenuta condanna del Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico per un reato contro la P.A.;
- s) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- t) venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro-tempore vigente;
- u) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- v) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- w) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- x) mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
- y) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune di Pioltello;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo ordine senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Il Comune può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; In tal caso il Comune eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Il Comune quando accerti un grave inadempimento dell'affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con gli ordini tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'affidatario. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Il Comune formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'affidatario deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli ordini con atto scritto comunicato all'affidatario, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'affidatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli ordini, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o gli ordini, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli ordini che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i gli ordini e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anche di uno solo degli ordini il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli ordini a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi ordini e può essere causa di risoluzione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

degli ordini stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli ordini il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordine risolto. Ove l'escusione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'affidatario con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

Resta ferma la clausola risolutiva prevista relativa alla Privacy.

Nel caso di nomina dell'affidatario, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte dell'affidatario, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
- b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti dal Comune o da terzi incaricati dal Comune in conformità con quanto previsto dall'"Allegato Privacy", risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Comune ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile del trattamento;
- c) nel caso in cui, a fronte della diffida del Comune comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Eventi di Forza Maggiore

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Al fine di non incorrere in responsabilità, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Comune che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la

dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Comune la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Comune potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Comune tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Comune disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse del Comune l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Comune recedere dal contratto.

Art.17 – Recesso

Il Comune, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'affidatario , anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario , resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice; in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli ordini.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da ordine, con un preavviso almeno 20 (venti)giorni solari, da comunicarsi all'affidatario tramite pec.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Comune , ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni oggetto dell'Ordine di acquisto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente l'affidatario, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Qualora il Comune receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di acquisto e il Comune potrà recedere dagli ordini, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

Art. 18 -Penali

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere le penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali richiamate ai precedenti commi, dovranno essere contestati all'affidatario per iscritto da parte del Comune. In caso di contestazione dell'inadempimento dal Comune, l'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nel presente Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Per l'applicazione delle penali, il Comune potrà avvalersi della garanzia disciplinata nel presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerà in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di nomina dell'affidatario, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati l'affidatario dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Accordo Quadro, il Comune applicherà all'affidatario - Responsabile primario del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo, per ogni giorno necessario all'affidatario per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Risoluzione" e dall'art. "Privacy e subingresso nel contratto".

Penalità:

- ▲ per ogni giorno di ritardo nel ritiro dell'animale dal rifugio sanitario o dal punto di ritiro per un importo di € 100 oltre a sostenere le spese che verranno imputate all'amministrazione da parte del rifugio sanitario;
- ▲ per mancata comunicazione dei nuovi ingressi, decessi e uscite dal rifugio 100 € più 15 € per ogni giorno di ritardo;
- ▲ per mancata presentazione in fattura del registro carico e scarico del mese di riferimento della fattura 100 € più 15 € per ogni giorno di ritardo e posticipo della data di liquidazione oltre i termini previsti per leggi di tanti giorni quanti lo sono di ritardo;
- ▲ mancata prestazione di assistenza sanitaria accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio € 260,00, salvo che il fatto non costituisca reato grave perseguitibile penalmente e/o motivo di rescissione del contratto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- ▲ mancata o ritardata pulizia delle strutture del rifugio accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio € 150,00;
- ▲ affido accertato in difformità anche a uno solo degli obblighi previsti dall'articolo in argomento € 150,00, salvo che il fatto non comporti responsabilità del rifugio diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto.
- ▲ Accertata mancanza del mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti € 500,00/giorno per animale;

Art. 19 - Rinvio alle Norme Vigenti

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto.

Art. 20 – Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'impresa, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.

ALLEGATO INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue.

1. Dati personali trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti

Per "dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dal Comune di Pioltello per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con i propri fornitori, quali ad esempio quelli del legale rappresentante del fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest'ultimo, dei dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all'esecuzione del contratto e/o all'erogazione del servizio/i.

In particolare, detti dati saranno trattati per le finalità di seguito indicate.

A. Gestione della relazione contrattuale/commerciale, quali: soddisfacimento di specifiche richieste del fornitore prima della conclusione del contratto; conclusione, modifiche, esecuzione del contratto.

Le basi giuridiche del trattamento in relazione alle suddette finalità sono:

- L'adempimento di obblighi contrattuali e/o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per i contratti stipulati direttamente con l'interessato stesso;
- Il legittimo interesse (a gestire e dare esecuzione al contratto) per i trattamenti dei dati dei dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto.

B. Amministrativo – contabili, quali: gestione dei pagamenti, contabilità, revisione dei conti, altre finalità organizzative, amministrative, finanziarie interne.

Le basi giuridiche del trattamento in relazione alle suddette finalità sono

- La necessità di adempiere agli obblighi di legge in materia di amministrazione interna e rendicontazione;
- Il legittimo interesse alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale.

C. Adempimento di obblighi di legge previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di prevenzione dei reati (normativa antimafia, anticorruzione, sulla trasparenza amministrativa).

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento.

D. Esercizio e/o difesa dei diritti in sede giudiziale e recupero crediti, quali: gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale, tutela e recupero dei crediti, direttamente o attraverso soggetti terzi (avvocati/agenzie/società di recupero credito).

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.

2. Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua cessazione, fino al termine di prescrizione dei diritti reciprocamente insorti fra le parti. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, e fino al passaggio in giudicato del provvedimento decisorio.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità sopra descritte.

2. Ambito di comunicazione, soggetti autorizzati al trattamento

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, come soggetti pubblici o privati legittimati a trattare i dati (es. pubbliche amministrazioni, banche e istituti di credito, commercialisti, notai, avvocati e altri professionisti).

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento.

I dati potranno essere trattati dai dipendenti deputati dell'Ente, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

I dati non sono soggetti a diffusione, salvi gli adempimenti espressamente previsti da norme di legge o regolamentari (ad esempio in merito alla trasparenza amministrativa).

3. Conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità (parziale o totale) di adempiere a obblighi di legge, ovvero di stipulare o dare corretta esecuzione al contratto o servizio. In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell'interessato di non conferire i propri dati, il Titolare si riserva di sospendere, interrompere o non instaurare il rapporto contrattuale.

4. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Pioltello, C.F. 83501410159 e P.IVA 00870010154, con sede legale in Pioltello (MI), Via Carlo Cattaneo 1, Tel. 02.92366.1, Fax 02.92161258, PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.

Il titolare può trattare i dati direttamente, tramite propri dipendenti a ciò autorizzati, o avvalendosi di collaboratori esterni, che in tal caso assumono la qualifica di Responsabili del Trattamento.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reso disponibile dal Titolare su richiesta.

5. Diritti dell'interessato

La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrono le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.

Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i trattamenti dei dati, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Pioltello scrivendo alla casella di posta elettronica: privacy@comune.pioltello.mi.it.

Ove l'interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

6. Trattamenti dei dati di terzi

Il fornitore è informato che, qualora si avvalga di propri dipendenti o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori) nel dare esecuzione al rapporto contrattuale, i dati personali di questi ultimi potranno essere trattati dal Comune di Pioltello, sempre in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui al punto 1. Tali trattamenti hanno le medesime finalità, modalità e tempi di conservazione dei dati descritti nella presente informativa; in relazione a tali trattamenti, inoltre, i soggetti interessati vantano i medesimi diritti individuati al punto 7.

Il cliente/fornitore ha l'onere di informare correttamente i propri dipendenti e collaboratori in merito ai suddetti trattamenti, anche mediante la consegna agli stessi della presente informativa.

**Lombardia****Reg. reg. 13/04/2017, n. 2****Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.****Pubblicato nel B.U. Lombardia 14 aprile 2017, n. 15, Supplemento.**Allegato B
Tabelle 1-6**TABELLA 1**

(art. 14, comma 2)

DOTAZIONI MINIME DELLE STRUTTURE ADIBITE A RICOVERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE	CANILE SANITARIO	RIFUGIO	STRUTTURA ZOOFILA	PENSIONI E ALLEVAMENTI	STRUTTURA AMATORIALE	STRUTTURA COMMERCIALE	ASILI
Box singoli chiusi, in modo da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati	X						
Gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in osservazione	X						
Box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta e un parchetto esterno		X	X	X	X		
Box/gabbie singole o multiple per gatti o altri animali, se previsti		X	X	X	X		
Box/gabbie singole o multiple per cani o gatti						X	
Box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 10 per cento del numero degli animali autorizzati	X						
Box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati		X	X				
Box/gabbie singole per il ricovero temporaneo in caso di eventuali emergenze in numero pari a un box/gabbia ogni 5 animali ospitabili							X
Locale dotato delle attrezzature necessarie per le emergenze, le urgenze e gli interventi chirurgici o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria	X	X					
Ambiente infermeria			X	X			
Spazio dedicato alla gestione amministrativa	X	X	X	X			X
Spogliatoi per il personale	X	X					
Servizi igienici	X	X	X	X			X
Deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti	X	X	X	X	X	X	
Deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti, ove è prevista la somministrazione di alimenti							X
Dispositivi e prodotti per il lavaggio e la disinfezione delle strutture	X	X	X	X	X	X	
Dispositivi appropriati per la pulizia e disinfezione delle attrezzature e degli eventuali mezzi o contenitori per il trasporto, con sistema di erogazione di acqua calda	X	X	X	X	X	X	X
Uno o più contenitori atti a garantire la conservazione delle carcasse mediante l'impiego del	X	X					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

freddo, a tenuta stagna, facilmente lavabili e disinfettabili							
Una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani, di dimensioni indicate nella tabella 6 dell'allegato B	X	X	X				
Locale dove viene svolta l'attività di socializzazione pari a 5 metri quadrati per cane, non inferiore a 25 metri quadrati; il numero di cani, per locale, non supera i 10 soggetti							X

TABELLA 2

(art. 15, comma 1)

REQUISITI UNITÀ DI RICOVERO	CANILE SANITARIO	RIFUGIO	STRUTTURA ZOOFILA	PENSIONI E ALLEVAMENTI	STRUTTURA AMATORIALE	STRUTTURA COMMERCIALE	ASILO
UNITÀ DI RICOVERO PER CANI							
Box singoli chiusi di superficie minima coperta pari a 2,5 metri quadrati, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia, oppure 4 metri quadrati per cani di grossa taglia; parchetto esterno, se presente, dotato di tettoia di protezione anche parziale	X						
Box singoli o multipli con una parte chiusa ed un parchetto esterno con le superfici minime indicate nella tabella 4 dell'allegato B. La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni minime indicate nella tabella 4 dell'allegato B, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cuccie individuali. Per esigenze particolari (es. cani particolarmente aggressivi, fatrici durante il puerperio, cani abituati in appartamento) una parte dei box può essere priva di parchetto esterno.		X	X	X	X		
Il box deve avere un'altezza tale da consentire l'accesso al personale, di norma almeno due metri; le pareti divisorie tra i box devono avere un'altezza tale da evitare il contatto diretto tra i cani, di norma di almeno 1,50 m	X	X	X	X	X		
Parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio		X	X	X	X		
Gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 5 dell'allegato B; se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.						X	X
Giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevati da terra	X	X	X	X	X		
Cucce individuali, ove presenti, in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile		X	X	X	X		
Abbeveratoi, ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile	X	X	X	X	X	X	X
Recinzione perimetrale della struttura tale da impedire la fuga degli animali, o altro sistema equivalente	X	X	X	X	X		
GABBIE GATTI							
Gabbie singole con una superficie minima di 0,60 metri quadrati ed altezza di almeno 60 centimetri, adeguatamente riscaldate e separate per evitare il contatto tra animali, con possibilità di nascondersi	X						
Gabbie con una superficie minima di 1 mq (base) ed altezza di almeno 1 metro,		X	X	X	X		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili dotate di piattaforma sopraelevata di almeno 0,25 mq per soggetto							
Gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 5 dell'allegato B; se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale delle gabbie deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.						x	x
UNITÀ DI RICOVERO PER ISOLAMENTO/INFERMERIA							
Box di superficie minima coperta pari a 2,5 mq, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia, oppure 4 mq per cani di grossa taglia	x	x	x	x	x		
Pareti e porte completamente chiuse, facilmente lavabili e disinfeettabili	x	x	x	x	x		
Porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale	x	x	x	x	x		
Parchetto esterno, se presente, dotato di tettoia di protezione anche parziale e porta di comunicazione azionabile dall'esterno	x	x	x	x	x		
Adeguato sistema di riscaldamento	x	x	x	x	x		
Nel reparto riservato ai gatti, se presente, gabbie di superficie minima di 0,60 mq ed altezza di almeno 60 centimetri, dotate di lettiera e nettamente separate per evitare il contatto tra animali, con possibilità di nascondersi	x	x	x	x	x		
BOX PER GATTI		x	x	x	x		
Superfici minime indicate nella tabella 4 dell'allegato B.		x	x	x	x		
Il box deve avere un'altezza tale da consentire l'accesso al personale, di norma almeno due metri		x	x	x	x		
Zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli, di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali		x	x	x	x		
Zona scoperta, se presente, dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscono la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali		x	x	x	x		
Abbeveratoi e ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfeettabile e in numero adeguato ai soggetti presenti al fine di evitare conflitti tra gli animali		x	x	x	x		
Lettiere in numero adeguato		x	x	x	x		

TABELLA 3

(art. 16, comma 1)

REQUISITI GESTIONE	CANILE SANITARIO	RIFUGIO	STRUTTURA ZOOFILA	PENSIONI E ALLEVAMENTI	STRUTTURA AMATORIALE	STRUTTURA COMMERCIALE	ASILO
Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezature	x	x	x	x	x	x	x
Approvvigionamento dei beni (es. mangimi, detergenti) ed eventuali servizi in convenzione	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza veterinaria e gestione delle emergenze e urgenze	x	x	x	x	x	x	x
Responsabile sanitario	x	x	x				
Cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali nei canili sanitario e rifugi	x	x	x				
Aggiornamento anagrafe (registrazione ingressi, uscite)	x	x	x	x	x	x	
Registro carico scarico degli animali	x	x	x	x	x	x	x

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Registro presenze giornaliere degli animali							
Registro eutanasie	X	X					
Governo giornaliero degli animali, con riguardo all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attività motoria, se prevista	X	X	X	X	X	X	X
Gestione amministrativa con archiviazione documenti sanitari (es. scheda clinica) e amministrativi (es. verbale cattura, trasferimento, affido, passaporto)	X	X	X	X	X	X	X
Gestione del personale dipendente e non (es. volontari, tirocinanti), con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione	X	X	X	X	X	X	
Gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari e sicurezza.	X	X	X	X	X	X	X
Gestione accesso alle associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. n. 33/2009		X					
Gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale (es.animali morti)	X	X	X	X	X	X	
Disinfezione, disinfezione e derattizzazione	X	X	X	X	X	X	X

TABELLA 4

(art. 15, comma 2)

DIMENSIONI MINIME DEI BOX PER CANI				
Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte chiusa mq.	Parchetto esterno mq.	Tot mq.
1 cane	Piccola	1,0	2 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grande	2,0	3 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2 (*)	3,0
	Grande	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	
Taglia piccola: fino a 10 Kg. - media: da 11 a 30 Kg. - grande: oltre 30 Kg.				

DIMENSIONI MINIME DEI BOX PER GATTI			
Capienza prevista	Parte chiusa mq.	Parchetto esterno mq.	Tot mq.
Fino a 2 gatti	2,0	2,0	4,0
Per ogni gatto in più	0,5	1,0	1,5
In caso di box non dotati di parchetto esterno dovrà essere rispettata la superficie totale			

TABELLA 5

(art. 15, comma 3)

DIMENSIONI DELLE GABBIE PER LA DETENZIONE FINO A 30 GIORNI			
N. cani/gatti per gabbia	Peso in Kg.	superficie gabbia mq.	altezza gabbia cm.
1	fino a 4	0,3	60
	da 4 a 8	0,6	60
	da 8 a 20	1,5	80
	oltre 20	2,5	120
2	fino a 4	0,6	60
	da 4 a 8	1,0	60
	da 8 a 20	2,5	80
	oltre 20	3,5	120
3	fino a 4	0,9	60
	da 4 a 8	1,4	60
	da 8 a 20	3,5	80
	oltre 20	4,6	120
4	fino a 4	1,2	60
	da 4 a 8	1,7	60
	da 8 a 20	4,1	80
	oltre 20	-	-
	fino a 4	1,5	60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

5	da 4 a 8	2	60
	da 8 a 20	4,7	80
	oltre 20	-	-

TABELLA 6**(art. 16, comma 5)**

DIMENSIONI MINIME AREA DI SGAMBATURA			
Taglia dei cani	Area mq.	Lato breve (metri)	da aumentare per ogni cane aggiunto - mq.
Piccola	8	2	2
Media	12	2,5	3
Grande	18	3	4,5

Taglia piccola: fino a 10 Kg. - media: da 11 a 30 Kg. - grande: oltre 30 Kg.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Oggetto: riepilogo elementi essenziali progetto di servizio ai sensi dell'articolo 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento animali d'affezione e attività connesse del Comune di Pioltello (MI)

L'appalto riguarda la conclusione di un accordo quadro con unico operatore (art. 59 del D.lgs. 36/2023) in base al quale affidare in appalto il servizio per la custodia e mantenimento degli animali d'affezione ai sensi della L.R. n.33 30/12/2009.

Cpv: 98380000-0 servizi di canile – prevalente
85200000-1 servizi veterinari -prestazioni secondarie

Con la conclusione dell'accordo quadro, la società aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze. L'individuazione di un importo presunto è fatto allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto.

Presso l'attuale gestore del canile rifugio del Comune di Pioltello sono presenti 7 cani come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

La determinazione del prezzo unitario per prestazione avviene applicando la percentuale di ribasso ai singoli prezzi unitari indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Per determinare il valore dell'accordo quadro, si è effettuata una previsione del fabbisogno potenziale condotta sulla base di informazioni tratte da dati storici e ipotesi di evoluzione del fabbisogno nel periodo di validità dell'accordo quadro.

Gli importi delle singole attività a misura, contenuti nell'elenco prezzi a base di gara di cui al progetto del servizio, sono stati determinati da un'analisi dei costi delle prestazioni, desunti dai prezzi applicati in appalti precedenti e operando i dovuti aggiornamenti e facendo un benchmarking su servizi simili. Detto importo complessivo / quantitativo dell'accordo quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro. La predetta stima pertanto non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario dell'accordo quadro.

E' prevista una variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora in corso di esecuzione se ne renda la necessità: in tal caso il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'appaltatore potrà comunque fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla luce di quanto sopra l'importo a base di gara, tenendo conto delle opzioni quantificabili sopra indicate, è contenuto nella tabella seguente:

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

	importi in €
a) Importo del servizio	
a1) Importo annuo del servizio	45.000,00
a2) Importo annuo per gli oneri della sicurezza	0,00
TOTALE voci a1) + a2)	45.000,00
a3) Importo del servizio per 4 anni	180.000,00
a4) Importo per gli oneri della sicurezza per 4 anni	0,00
TOTALE voci a3) + a4)	180.000,00
Di cui costi della manodopera	
	113.207,36
Servizio 4 anni	180.000,00
proroga tecnica 6 mesi	22.500,00
quinto d'obbligo 20%	36.000,00
TOTALE VALORE	238.500,00
IVA 22%	52.470,00
SOMMA	290.970,00

I costi della manodopera sono quantificati sul valore dell'accordo quadriennale in € 113.207,36, pari a circa il 62,89 % dell'importo valutato sui contratti collettivo "terziario e della distribuzione e dei servizi" e sono stati calcolati sulla base degli elementi che seguono.

Le spese veterinarie, determinate sulla base di una spesa storica sostenuta dall'Ente, sono stimate, in media, in € 1.000,00/anno e pertanto:

Cpv: 98380000-0 servizi di canile e connessi – principale importo euro 176.000,00
85200000-1 servizi veterinari -secondaria importo euro 4.000,00

Le spese vengono determinate in funzione del contratto CCNL "terziario e della distribuzione e dei servizi", identificate per la gestione di 10 animali per l'intero anno (365 gg).

Mansione	Livello	n. addetti anno	Retribuzione annuale
box, pulizie, amministrativo, educatore cinofilo per 8 ore giornaliere per 7 giorni/settimana	VII	1	€ 24.801,84
Indennità varie, maggiorazioni festive - forfait	VII	1	€ 3.500,00
TOTALE			€ 28.301,84
TOTALE 4 anni			€ 113.207,36
percentuale di incidenza (sull'importo senza spese veterinarie)	64,32 %		

I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

Le fonti di finanziamento dell'appalto sono quelle proprie dell'Ente

White list: il servizio oggetto dell'appalto non rientra in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Requisiti di capacità tecnico professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di cui almeno uno della durata di un anno con una presenza media sui 365 gg di n. 10 cani.

Condizioni di esecuzione:

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale "terziario e della distribuzione e dei servizi" oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, come indicato nel capitolato cui si rinvia, considerata la particolare natura del servizio che prevede la messa a disposizione di una struttura idonea avente i requisiti previsti nel capitolato anche in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 33/2009 e regolamento regionale 13 aprile 2017 n. 2, è richiesto il possesso (proprietà) o la disponibilità alla data di attivazione del primo appalto specifico, di una struttura avente i requisiti previsti nel capitolato cui si rinvia.
- considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati .

Non suddivisione in lotti: L'accordo quadro non viene suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto i servizi richiesti sono erogati in un unico ambito e riconducibili ad attività e processi strettamente correlati e di natura unitaria e quindi le prestazioni oggetto dello stesso, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili. Per lo stesso motivo, non è applicabile la suddivisione in lotti geografici.

Inoltre, date le caratteristiche del servizio, si ritiene che l'unicità del lotto risponda ad esigenze di efficienza, economicità e buona amministrazione e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

Tabella criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB CRITERIO		PUNTI
A ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA		MAX PUNTI 22	
	A.1	<i>Organizzazione aziendale</i>	8
	A.2	<i>Struttura sanitaria</i>	5
	A.3	<i>Stabilizzazione dei soggetti con disabilità o svantaggiati</i>	<i>parità di genere</i> <i>Possesso della certificazione della parità di genere: 3</i> <i>soggetti con disabilità -</i> <i>nessuna unità: 0</i> <i>1 unità: 2</i> <i>> 1 unità: 3</i> <i>Giovani -</i> <i>nessuna unità: 0</i> <i>1 unità: 2</i> <i>> 1 unità: 3</i>
B PROCEDURE DI LAVORO		MAX PUNTI 20	
	B.1	<i>Rapporti con l'utenza</i>	5
	B.2	<i>Benessere animale, Approvvigionamenti e medicinali</i>	8
	B.3	<i>Modalità svolgimento lavoro, mezzi</i>	7
C PROCEDURE AGGIUNTIVE CHE VERRANNO SVILUPPATE		MAX PUNTI 8	
	C.1	<i>Procedure aggiuntive che verranno sviluppate quali migliorie proposte (ambientali, gestionali ecc.)</i>	8
D FASCIA CHILOMETRICA DAL COMUNE DI PIOLTELLO		MAX PUNTI 20	
Disponibilità della struttura operativa già attiva al momento della stipula del contratto avente i requisiti previsti nel capitolato entro una fascia	D.1	<i>Entro il trentesimo Km compreso</i>	20
	D.2	<i>Dal 30° Km escluso al 33° Km compreso</i>	15

chilometrica - vedere descrizione sul computo dei Km	D.3	<i>Dal 33° Km escluso al 50° Km compreso</i>	8
	D.4	<i>Dal 50° Km escluso in poi</i>	0
TOTALE			70

A ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA max Punti 22

A.1 – Organizzazione aziendale - max Punti 8

Verrà valutata la descrizione dell'organizzazione del servizio richiesto correlata alla struttura aziendale e le modalità con cui si darà esecuzione alle prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. La Commissione verificherà la chiarezza, la completezza, l'efficacia di quanto offerto valutando con maggior favore le modalità di coinvolgimento dei volontari sia nelle attività di adozione che nelle altre attività

A.2 – Struttura sanitaria – max Punti 5

Verrà valutata la descrizione dei servizi sanitari proposti:

- Il controllo e aggiornamento dello schedario degli animali ospiti della struttura;
- L'illustrazione della situazione sanitaria degli animali al Comune di Pioltello;
- La gestione del servizio di reperibilità;
- Distribuzione della presenza oraria in struttura delle figure veterinarie;
- Corretta gestione sanitaria degli animali;
- Garantire e rendicontare in modo cadenzato le attività ordinarie di cura e di eventi straordinari, quali eventi virali

La Commissione valuterà la chiarezza, completezza, efficacia di quanto offerto

A.3 – Stabilizzazione dei soggetti con disabilità o svantaggiati – max Punti 9

Ai sensi dell'art. 57 D. Lgs 36/2023 verrà valutato l'impegno a stabilizzare soggetti portatori di disabilità ("svantaggiati", "molto svantaggiati" o "disabili" -secondo le definizioni previste dall'art. 2 punti 18, 19 e 20 del Regolamento CE 800/2008) o svantaggiati (assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni).

Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere

Il concorrente dovrà essere in possesso di una certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà allegare la certificazione e/o fornire gli estremi della certificazione in corso di validità. La certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

Il punteggio relativo sarà attribuito come segue:

in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attestti il possesso della certificazione in corso di validità allegandola e/o fornire gli estremi della certificazione in corso di validità

in caso di R.T.I. O Consorzi, il punteggio sarà attribuito in proporzione alla quota, o alla somma delle quote dei componenti certificati dell'RTI o del Consorzio, di esecuzione del servizio. Il concorrente dovrà pertanto indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio da parte dei componenti certificati dell'RTI o del Consorzio.

B PROCEDURE DI LAVORO max Punti 20

B.1 Rapporti con l'utenza - max Punti 5

Verranno valutate le azioni atte a favorire il rapporto con l'utenza e di promozione delle adozioni. La Commissione valuterà la chiarezza, completezza, efficacia di quanto indicato e con maggior favore gli orari di apertura del canile al pubblico, le azioni di sensibilizzazione, i percorsi di facilitazione, gli elementi di qualità che possano dar luogo a efficaci e durature adozioni.

B.2 Benessere animale, Approvvigionamenti - max Punti 8

Verranno valutate le azioni atte a favorire il miglioramento del benessere animale. La Commissione valuterà con maggior favore il tipo di alimentazione fornita, le modalità di somministrazione, le diete specifiche e personalizzate nonché l'educazione cinofila con riguardo alla riduzione dell'aggressività e agli aspetti fobici.

B.3 Modalità svolgimento lavoro, mezzi - max Punti 7

Verranno valutate le procedure relative alla gestione ordinaria e straordinaria degli animali e alle restanti attività routinarie (ingresso, cura, uscite, decessi, eutanasie, etc.), che rendano opportuna una definizione delle attività.

La Commissione valuterà con maggior favore le procedure di sicurezza (per operatori, educatori, volontari e animali).

C PROCEDURE AGGIUNTIVE CHE VERRANNO SVILUPPATE QUALI MIGLIORIE PROPOSTE (AMBIENTALI, GESTIONALI ECC.) - max Punti 8

La Commissione valuterà con maggior favore gli elementi migliorativi coerenti con la proposta progettuale complessiva, forniti come attività ulteriori non espressamente indicati dal capitolato, le misure ritenute idonee per il contenimento dell'impatto ambientale, per il contenimento dei consumi energetici, dando enfasi alle le azioni per la riduzione delle criticità acustiche che il rifugio potrebbe generare.

D FASCIA CHILOMETRICA DAL COMUNE DI PIOLTELLO - max Punti 20

La misurazione della distanza per la corretta collocazione nella fascia di 30 Km verrà verificata dalla Stazione Appaltante secondo il percorso dalla sede municipale di Via Carlo Cattaneo n°1 alla sede operativa dell'impianto, utilizzando il software gratuito di google maps utilizzando il percorso il più corto in termini chilometrici.

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----COMUNE DI PIOLTELLO-----

REPERTORIO N.

**Accordo Quadro con un unico operatore economico per
l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento animali
d'affezione e attività connesse. Durata anni 4**

-----(...../...../2024)-----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di
....., nell'Ufficio Segreteria del Comune di Pioltello, davanti
a me, Dott. Michele Panariello, Segretario Generale del Comune di
Pioltello, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del
D.Lgs. n. 267/2000, a rogare gli atti in forma pubblica nei quali il

Comune è parte, sono comparsi i

Signori:-----

1. Dott. Franco Bassi nato a il quale interviene
nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie,
Servizi al Cittadino e Cimieriali, Ambiente-Ecologia, Protocollo e
Cimiteri della Città di Pioltello, C/F. 83501410159 P.IVA 00870010154,
autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del
disposto di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, domiciliato
per la carica presso la sede della Città di Pioltello alla via Carlo
Cattaneo, 1 di seguito nel presente atto denominato anche "Stazione
Appaltante";

2. Il sig....., nato a il

C.F., il quale dichiara di intervenire nel
presente atto in nome per conto e nell'interesse della società

....., con sede legale in

..... (.....) Via cap

....., codice fiscale/Partita IVA

in qualità di, giusta procura, Repertorio n.

..... Fascicolo n. del del
notaio, allegata al presente atto, di
seguito denominato "Appaltatore";-----

I predetti comparenti della cui identità personale io Segretario
Generale sono certo, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per
stipulare il presente contratto rinunciando con il mio consenso
all'assistenza di testimoni.-----

-----**PREMESSO CHE**-----

- con determinazione dirigenziale n. del del
Comune di Piolatto veniva approvato il progetto del servizio per la
custodia e mantenimento degli animali d'affezione – anni 4 dalla data
di attivazione del servizio, per la conclusione di un Accordo Quadro,
con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs.
36/2023, importo massimo dell'accordo quadro, € 238.500,00
(duecentotrentottocinquecento/00) (IVA esclusa), con aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del
D.Lgs. n. 36/2023; Inoltre veniva demandato l'espletamento della

procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio in questione

all'Ufficio **comune operante come centrale unica di committenza, CUC**
e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

di Vimodrone, secondo quanto previsto dalla convenzione dai Comuni

associati;

- con la stessa determinazione dirigenziale, veniva approvato il relativo progetto composto dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:-----

1. Capitolato Speciale d'Appalto;-----

2. Quadro economico;-----

3. Schema di contratto di Accordo Quadro;-----

- con determinazione dirigenziale n. del/2024

veniva approvata la proposta di aggiudicazione, disposta dalla CUC,

all'operatore economico con

sede legale a – cap in Via

..... – c.f./p.iva

alle condizioni previste:

- nel progetto di acquisizione Accordo Quadro, composto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dallo schema di contratto di Accordo Quadro;
- nell'offerta tecnica ed economica prodotta dall'operatore economico su SINTEL (numero protocollo informatico) e in particolare con una percentuale unica di ribasso da applicarsi a tutte le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara e sugli importi, posti a base di gara, dei servizi pari al%;

- con determinazione dirigenziale n. del/2024 veniva dichiarata l'efficacia di aggiudicazione all'operatore economico di cui sopra;

- sono stati eseguiti con esito favorevole i controlli circa il possesso dei requisiti di legge dell'operatore economico con sede legale a – cap in Via – c.f./p.iva ;-----

- l'Appaltatore risulta iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di dal con numero ;-----

- all'appalto in oggetto è attribuito il seguente C.I.G. (codice identificativo di gara) -----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue.-----

Articolo 1 – Oggetto e ammontare dell'Accordo Quadro

Con il presente atto il Comune, come sopra rappresentato, stipula con l'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante contratti applicativi consistono in servizi che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito riportati:-----

1) Servizio di custodia e mantenimento degli animali d'affezione del Comune di Pioltello, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2) Il Committente provvederà, di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, ad affidare singoli interventi.

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell'accordo quadro è pari ad € 238.500,00 (duecentotrentottocinquecento/00) (IVA esclusa).

L'importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati che saranno meglio valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo Ordine di servizio.

Articolo 2 – Norme regolatrici del contratto.

I servizi sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato e da tutti i documenti di gara, approvati con Determinazione n. del/2024. Detti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, sono depositati presso il Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino e Cimiteriali, Ambiente-Ecologia, Protocollo e Cimiteri del Comune di Pioltello.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro di lavori e servizi ha una durata temporale di 4 (quattro) anni a far tempo dalla data di attivazione del servizio.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga tecnica di ulteriore 6 (sei) mesi alle medesime condizioni in pendenza della nuova procedura di gara.

Articolo 4 – Esecuzione degli interventi

L'esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, mediante specifici Ordini di Servizio, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori/servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Articolo 5 – Modifiche e variazioni dei prezzi

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023 e smi, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei così standard, ove definiti.

Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente:

- qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;

- l'Appaltatore presenta apposita istanza di revisione dei prezzi, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.-----

Articolo 6 – Ultimazione dei servizi e Certificato di Regolare

Esecuzione.-----

Alla scadenza del contratto quadriennale, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore, e visto dal RUP. Entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, il Direttore dell'esecuzione provvederà al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità dei vizi, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il

Certificato assuma carattere definitivo.-----

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Piotello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 7 – Pagamenti-----

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati mediante l'inoltro delle fatture in formato elettronico, in rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse previa verifica della regolarità delle prestazioni da parte dell'Ufficio Ambiente, e previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva.

In ottemperanza al disposto normativo si specifica che alla liquidazione delle spettanze derivanti dal presente appalto si procederà nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso pagamenti in conto bonifico bancario e/o postale-----

Articolo 8 – Dichiarazione di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.-----

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ed a pena di nullità assoluta dello stesso, l'Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dall'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.-----

Articolo 9 – Cessione del contratto, del ramo d'azienda e dei crediti.-----

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto

o anche solo in parte, il presente contratto a pena di nullità. Sono fatti COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
è stampato il giorno 30/04/2019 da Sistema Maglevacca - Plettello
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e segg. del codice civile, a condizione che il concessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), documenti il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. Per la cessione del credito si applicano le disposizioni dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 – Subappalto e subaffidamenti.

È ammesso il subappalto dei servizi in oggetto, limitatamente a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 – Sicurezza e salute dei lavoratori .

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Articolo 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore e il subappaltatore sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene svolto il servizio. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti della vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. -----

Articolo 13 – Penali-----

In attuazione di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate dal Comune per l'esecuzione degli interventi, il Comune procederà all'applicazione delle penali indicate nello stesso art. 18, seguendo la procedura ivi prevista. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.-----

Articolo 14 – Risoluzione del contratto e recesso-----

Il Comune dovrà risolvere il presente contratto nei casi elencati dall'art. 16 del capitoltato.

~~È facoltà del Comune risolvere il presente contratto al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto trovano applicazione gli artt. 123 e 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.~~

Articolo 15 – Garanzia fideiussoria e copertura assicurativa-----

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro,

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia

definitiva) mediante atto di fidelizzazione numero in data
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
è stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pivitello:
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

..... rilasciata dalla società per
l'importo di euro,
(.....) costituita nel rispetto del disposto
degli art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto conto dello sconto
percentuale presentato un sede di gara. Nel caso si verifichino
inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Comune potrà
incamerare in tutto o in parte la garanzia di cui sopra, fermo restando
l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, ove non sia attivata la
procedura di risoluzione del contratto, al suo reintegro entro il termine
assegnato dal RUP. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del Certificato di Collaudo-----

Articolo 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali,
consenso al trattamento e designazione dell'Appaltatore come
Responsabile del Trattamento dei dati-----
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il
regolamento medesimo, il Dirigente del Settore Risorse Umane,
Finanziarie, Servizi al Cittadino e Cimieriali, Ambiente-Ecologia,
Protocollo e Cimiteri della Città di Pioltello, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o
comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione
del contratto, informa l'Appaltatore, nella sua qualità di interessato, che
tali dati saranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e
dell'esecuzione del presente Accordo Quadro nonché della
rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione del contratto, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviare sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:-----

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudo;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;-----

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;-----

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;-----

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede giudiziale e stragiudiziale;-----

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.-----

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'Appaltatore può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n.

679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'Appaltatore ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Dott. Franco Bassi, Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino e Cimieriali, Ambiente-Ecologia, Protocollo e Cimiteri della Città di Pioltello. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) incaricato per il Comune di Pioltello è la società Nefran Srl, contattabile all'indirizzo privacy@comune.pioltello.mi.it. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alle predette fasi, l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari, nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza di non divulgareli in alcun modo e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale.

Articolo 17 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. del/2024;
- c) Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- d) Polizza Fideiussoria;

Articolo 18 - Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dal Patto di Integrità

Contestualmente alla stipula del presente contratto, l'Appaltatore riceve copia del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché copia del Codice di Comportamento del Comune di Pioltello, approvato con Deliberazione di GC n. 54 del 03/04/2023.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell'Appaltatore, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'Ente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi derivanti dal

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/04/2024 da Simone Migliavacca - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Patto di Integrità, anch'esso consegnato all'Appaltatore al momento della stipula del contratto.

Articolo 19 – Dichiarazioni ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per contro delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 20 – Obblighi di cui all'art. 54 – bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 54 – bis del D.Lgs. n. 165/2001, a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e di estendere i medesimi con riferimento ai propri dipendenti.

Articolo 21 – Riserve, reclami e controversie

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai patti contrattuali dovrà trasmettere le proprie eccezioni o riserve prima di dar corso all'Ordine di Servizio.

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati per iscritto al Comune con motivata documentazione, per iscritto, mediante lettera raccomandata. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023 (accordo

bonario). Ove non si proceda all'accordo bonario, le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute all'autorità competente del Foro di Milano. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 23 - Spese e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria e scritturazione) sono a totale carico dell'Appaltatore. Si dà atto che il presente contratto sarà registrato con modalità telematica e, pertanto, l'imposta di bollo è dovuta in misura forfettaria. L'imposta di registro e l'imposta di bollo sarà versata mediante il Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto dall'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

=====

Il presente atto viene da me, Segretario Generale, pubblicato mediante lettura fattane alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Questo atto consta di n. pagine intere oltre alla seguente a
video di 25 righe ciascuna-----

Per il Comune-----

Il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino
e Cimiteriali, Ambiente-Ecologia, Protocollo e Cimiteri della Città di
Pioltello-----

F.to digitalmente Dott. Franco Bassi-----

Per l'Appaltatore-----

Il della società-----

F.to digitalmente Sig.....-----

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante-----

F.to digitalmente Dott. Michele Panariello-----

ELENCO PREZZI UNITARI

	<i>Importi unitari in €, IVA 22% esclusa</i>
Custodia e mantenimento cani pericolosi	12,00 €/giorno
Custodia e mantenimento cani non pericolosi	9,00 €/giorno
Custodia e mantenimento altri animali d'affezione diversi dai cani	5,00 €/giorno
Trasporto animali	50,00 a giornata
Orchiectomia Cane	150,00 € ad animale
Ovariectomia Cagna	200,00 €ad animale
Eutanasia	77,00 ad animale
Incenerimento spoglie animali	85,00 €/animale

QUADRO ECONOMICO

L'identificazione dell'importo massimo dell'accordo quadro viene individuato:

- per il mantenimento e custodia di animali d'affezione (cani);
- per il mantenimento e custodia di specie differenti dai cani;
- per le spese veterinarie;
- per le spese di trasporto al canile rifugio o dal punto di ritiro.

Le spese veterinarie sono state computate in funzione di un benchmark storico caratteristico delle spese sostenute dal Comune di Pioltello riferito alle principali spese di cui orchiectomia cane, ovariectomia cagna, eutanasia e stimate, in media, in € 1.000,00/anno.

Il valore dell'accordo quadro è stimato, su un periodo di 4 anni, per € 238.500,00 IVA 22% esclusa, determinate come segue:

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

	importi in €
a) Importo del servizio	
a1) Importo annuo del servizio	45.000,00
a2) Importo annuo per gli oneri della sicurezza	0,00
TOTALE voci a1) + a2)	45.000,00
a3) Importo del servizio per 4 anni	180.000,00
a4) Importo per gli oneri della sicurezza per 4 anni	0,00
TOTALE voci a3) + a4)	180.000,00
Di cui costi della manodopera	113.207,36
Servizio 4 anni	180.000,00
proroga tecnica 6 mesi	22.500,00
quinto d'obbligo 20%	36.000,00
TOTALE VALORE	238.500,00
IVA 22%	52.470,00
SOMMA	290.970,00

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante

b1) Contributo ANAC	250,00
B3.1) Incentivo funzioni tecniche di cui art.45 D.Lgs.36/2023	4.770,00
b5) commissione giudicatrice	0,00
b6) supporto giuridico amministrativo	0,00
Totale voci b)	5.020,00
Somma voci a) e b)	185.020,00

I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

Quantificazione dei costi del personale

Le spese vengono determinate in funzione del contratto CCNL “terziario e della distribuzione e dei servizi”, identificate per la gestione di 10 animali per l’intero anno (365 gg).

Mansione	Livello	n. addetti anno	Retribuzione annuale
box, pulizie, amministrativo, educatore cinofilo per 8 ore giornaliere per 7 giorni/settimana	VII	1	€ 24.801,84
Indennità varie, maggiorazioni festive - forfait	VII	1	€ 3.500,00
TOTALE			€ 28.301,84
TOTALE 4 anni			€ 113.207,36
percentuale di incidenza (sull'importo senza spese veterinarie)			64,32 %